

*AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

**FORMULARIO
PER LA COMUNICAZIONE DELLE INTESE**

A NORMA DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 E DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 461^(*)

Pubblicato il 1 luglio 1996

(Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino n. 19/1996)

Modifiche:

- provvedimento n. 13200 del 12 maggio 2004
(Bollettino n. 20 del 31 maggio 2004)

^(*) Sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n.217 [ndr].

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di tutela della concorrenza e del mercato (*legge n. 287/90/ artt. 81 e 82 del Trattato CE /regolamento CE n. 1/2003/regolamento CE n. 139/2004*).

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti. Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), rivolgendo un'istanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**FORMULARIO
PER LA COMUNICAZIONE DELLE INTESE**

A NORMA DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 E DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 461 (*)

(*) Sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

SOMMARIO

PREMESSA	7
INTRODUZIONE	9
FORMULARIO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INTESE	11
<i>Capitolo 1</i> Informazioni sulle imprese che partecipano all'intesa	11
<i>Capitolo 2</i> Descrizione dell'intesa	13
<i>Capitolo 3</i> Informazioni sul mercato rilevante dell'intesa	14
<i>Capitolo 4</i> Informazioni sull'oggetto e/o effetto dell'intesa e sulla posizione delle parti sui mercati	16
<i>Capitolo 5</i> Motivi per cui l'intesa non è ritenuta restrittiva	18
<i>Capitolo 6</i> Motivi per cui si chiede la deroga al divieto di intesa restrittiva	19
<i>Capitolo 7</i> Documentazione richiesta	20

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (legge), possono essere comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorità) le intese fra imprese, di cui all'art. 2 della legge.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge possono essere presentate all'Autorità richieste di autorizzazione in deroga al divieto delle intese restrittive della libertà di concorrenza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461 (regolamento di procedura), le comunicazioni volontarie delle intese e le richieste di autorizzazione di intese in deroga ai divieti "devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa [richiesta]. L'Autorità, al fine di facilitare la presentazione di tali comunicazioni [richieste], può predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul bollettino"¹.

L'Autorità ha pertanto predisposto il presente formulario per la comunicazione volontaria delle intese e le richieste di autorizzazione di intese in deroga ai divieti, indicando il contenuto informativo e le modalità di comunicazione delle intese fra imprese e delle richieste di autorizzazione in deroga. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti possono rivolgersi alle competenti Direzioni istruttorie al fine di ottenere informazioni o chiarimenti in merito agli adempimenti che si ricollegano alla presentazione di comunicazioni volontarie e di richieste di autorizzazione.

Le comunicazioni e richieste vanno sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite da procura speciale, in calce alla presente dichiarazione: "I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali".

Esse vanno presentate in duplice copia e inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnati a mano contro ricevuta rilasciata dal Segretario Generale o suo delegato fra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un giorno non festivo, dal lunedì al giovedì, e fra le ore 9.00 e le ore 16.30 del venerdì presso:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi 6/A
00198 Roma

* * *

¹ Sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

INTRODUZIONE

Il presente formulario è stato predisposto al fine di agevolare la comunicazione volontaria delle intese fra imprese, ai sensi degli artt. 13, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e 2, del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461², e la richiesta di autorizzazione di intese restrittive della concorrenza, ai sensi degli artt. 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e 10, del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461³.

Qualora le imprese intendano presentare una richiesta di autorizzazione in deroga contestualmente alla comunicazione volontaria di un'intesa, dovranno specificare se la richiesta è presentata in subordine alla comunicazione stessa. In tal caso, la richiesta verrà valutata dall'Autorità solo nel caso di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge, nell'ambito dell'istruttoria stessa che l'Autorità intende, di regola, concludere nel termine di 120 giorni.

La comunicazione volontaria delle intese e la richiesta di autorizzazione in deroga possono essere presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipano ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate.

Nel caso di notifica congiunta, è opportuno che le imprese designino un rappresentante comune di tutte le parti comunicanti o richiedenti. Nel caso in cui la notifica sia presentata soltanto da alcune delle imprese partecipanti all'intesa, è opportuno che esse ne informino le altre imprese inviando copia della comunicazione.

La comunicazione o la richiesta di autorizzazione devono contenere le informazioni e recare i documenti che consentano di valutare il contenuto della intesa o la richiesta, come indicati nel presente formulario. Qualora le informazioni indicate nel formulario siano già state trasmesse all'Autorità in occasioni di precedenti comunicazioni, l'impresa notificante può fare ad esse riferimento, specificando le variazioni eventualmente verificatesi.

In caso di comunicazioni volontarie incomplete o non veritiere, l'Autorità informa le imprese interessate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di procedura⁴, ferma restando la possibilità di procedere ad istruttoria anche dopo il decorso del termine di centoventi giorni secondo quanto dispone l'art. 13, della legge. Tale termine inizia a decorrere soltanto dal ricevimento di una comunicazione completa e veritiera.

Non appena ricevuta una comunicazione volontaria, l'Autorità può pubblicare sul bollettino di cui all'art. 26 della legge, salvo che le imprese non adducano motivate esigenze di riservatezza, un breve avviso concernente l'intesa comunicata, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni. Al fine di non rivelare informazioni di carattere riservato, le imprese possono precisare le parti della comunicazione che intendono escludere da tale avviso, ovvero predisporre una breve sintesi dell'intesa che indichi le parti, i mercati ed il contenuto della stessa.

Nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga di intese restrittive, l'Autorità potrà richiedere alle imprese di fornire notizie ed elementi integrativi e di esibire documenti utili alla medesima richiesta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento di procedura⁵, con sospensione del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 4, comma 3, della legge e salva la possibilità di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 14, comma 5, della legge.

Non appena ricevuta una richiesta di autorizzazione in deroga, l'Autorità pubblica sul bollettino di cui all'art. 26 della legge, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento di procedura⁶, un breve avviso concernente l'intesa di cui si chiede l'autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni. Al fine di non rivelare informazioni di carattere riservato, le imprese possono precisare le parti della comunicazione che intendono escludere da tale avviso, ovvero predisporre una breve sintesi dell'intesa che indichi le parti, i mercati ed il contenuto della stessa.

Le imprese sono tenute a dare immediata notizia all'Autorità di qualsiasi modifica degli elementi essenziali contenuti nelle comunicazioni volontarie o nelle richieste di autorizzazione di cui sopra non appena tale modifica sia

² Sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

³ Sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

⁴ Sostituito dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

⁵ Sostituito dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

⁶ Sostituito dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

nota alle parti od a talune di esse, ai sensi degli artt. 2, comma 4, e 10, comma 2, del regolamento di procedura⁷; la comunicazione di modifica equivale alla comunicazione di una nuova intesa, dalla quale decorre il termine di centoventi giorni previsto dagli artt. 13 e 4, comma 3, della legge.

Le informazioni comunicate dalle imprese sono tutelate dal segreto d'ufficio, ai sensi degli artt. 14, comma 3, della legge e 8, del regolamento di procedura⁸, salva la pubblicità delle decisioni dell'Autorità sul bollettino di cui all'art. 26 della legge. Le parti che effettuano la comunicazione possono indicare i documenti o parte di essi che ritengono riservati, specificando i motivi per cui le informazioni contenute non dovrebbero essere rese note alle altre parti del procedimento ed a soggetti terzi.

L'Autorità non applicherà le sanzioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge, nel caso in cui le imprese si astengano volontariamente dall'eseguire un'intesa comunicata ai sensi degli artt. 4 e 13, in attesa della pronuncia dell'Autorità.

* * *

⁷ Sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 4, e 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

⁸ Sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].

FORMULARIO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INTESE

A NORMA DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 E DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 461^(*)

Capitolo 1

INFORMAZIONI SULLE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALL'INTESA

Sezione 1 - Parti che effettuano la notifica

Per ciascuna impresa che effettua la notifica comunicare: (a) ragione o denominazione sociale, (b) forma giuridica, (c) codice fiscale, (d) sede legale e amministrativa, (e) persona cui rivolgersi (specificando la funzione all'interno dell'impresa, telefono e fax), (f) ruolo nell'intesa e (g) attività dell'impresa (sia quella prevalente che quelle secondarie, specificando lo stadio del processo produttivo), (h) fatturato totale realizzato a livello nazionale, (i) fatturato dei prodotti interessati dall'intesa realizzato a livello nazionale e comunitario e (l) ogni legame contrattuale o di fatto, rilevante per determinare l'autonomia ed indipendenza economica della impresa ed, in particolare, la presenza negli organi di gestione di rappresentanti di altre imprese concorrenti.

Se chi effettua la notifica è un rappresentante delle imprese, anche comune, comunicare: (a) cognome, nome, indirizzo, telefono e fax, (b) persona cui rivolgersi se diversa da (a), (c) fonte del potere rappresentativo o della procura.

Sezione 2 - Imprese che partecipano all'intesa

Per ciascuna impresa che partecipa all'intesa comunicare: (a) ragione o denominazione sociale, (b) forma giuridica, (c) codice fiscale, (d) sede legale e amministrativa, (e) persona cui rivolgersi (funzione all'interno dell'impresa, telefono e fax), (f) ruolo nell'intesa, (g) attività dell'impresa (sia quella prevalente che quelle secondarie, specificando lo stadio del processo produttivo), (h) fatturato totale realizzato a livello nazionale, (i) fatturato dei prodotti interessati dall'intesa realizzato a livello nazionale e comunitario e (l) ogni legame contrattuale o di fatto, rilevante per determinare l'autonomia ed indipendenza economica della impresa ed, in particolare, la presenza negli organi di gestione di rappresentanti di altre imprese concorrenti.

Indicare se queste imprese sono state informate della notifica della presente comunicazione ovvero se le parti notificanti intendono trasmettere loro copia della comunicazione.

Sezione 3 - Società controllanti e controllate dalle parti che partecipano all'intesa

Per ciascuna impresa che controlla o è controllata da un'impresa partecipante all'intesa, ai sensi dell'art. 7, della legge n. 287/90, descrivere le modalità attraverso cui si esercita il controllo e comunicare le informazioni di cui alla Sezione 2 (a), (b) (g) e (h).

^(*)Sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n.217 [ndr].

Qualora si ritenga che nessun soggetto eserciti un'influenza determinante su un'impresa partecipante all'intesa, fornire l'elenco dei dieci maggiori azionisti o comunque l'indicazione di coloro che posseggono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, una partecipazione superiore al 10% del suo capitale sociale.

* * *

Capitolo 2

DESCRIZIONE DELL'INTESA

Breve descrizione dell'intesa oggetto di comunicazione, indicando le imprese che vi partecipano, i beni/servizi interessati e gli obiettivi economici che le imprese partecipanti intendono perseguire. Se risulta da atto scritto, descrivere in breve il contenuto dell'atto ed allegare copia del testo; se non risulta da atto scritto (o vi risulta solo parzialmente), descrivere in modo particolareggiato il contenuto dell'intesa.

Indicare se l'intesa è stata o verrà comunicata ad altri organismi di controllo nazionali o esteri, con specifico riferimento ad eventuali contatti con la Commissione CE.

* * *

Capitolo 3

INFORMAZIONI SUL MERCATO RILEVANTE DELL'INTESA

Sezione 1 - Definizione del mercato rilevante

La parte che effettua la comunicazione dovrà fornire una breve descrizione dei mercati rilevanti interessati dall'intesa. I mercati rilevanti del prodotto e geografico determinano l'ambito entro il quale deve essere valutata l'eventuale restrizione della concorrenza derivante dall'intesa. Essi rappresentano, rispettivamente, il più piccolo gruppo di prodotti e la più piccola area geografica per cui è possibile, in ragione delle possibilità di sostituzione esistenti, una consistente restrizione della concorrenza in funzione dell'oggetto o dell'effetto dell'intesa.

Mercato del prodotto rilevante. Un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i beni e servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

I fattori pertinenti ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante comprendono tutti gli elementi che spiegano perché determinati beni o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla definizione di cui sopra e tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche dei prodotti, dei prezzi, delle funzioni d'uso e degli altri fattori pertinenti per la definizione dei mercati del prodotto.

La definizione del mercato del prodotto rilevante si basa generalmente sulla possibilità di sostituzione dal lato della domanda. Tuttavia, al fine di determinare le condizioni di concorrenza sul mercato, l'Autorità può anche valutare la possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta, vale a dire la possibilità per altri produttori di riconvertire agevolmente la loro capacità produttiva in maniera da potere immettere sul mercato beni o servizi sostituti di quelli offerti dai partecipanti all'intesa.

Mercato geografico rilevante. Un mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale i partecipanti all'intesa forniscono beni e servizi rilevanti e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue per l'assenza di significative possibilità di sostituzione geografica.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei beni e servizi di cui trattasi, l'incidenza dei costi di trasporto, l'esistenza di altri ostacoli all'entrata, le preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue, sostanziali differenze di prezzo.

Sezione 2 - Altre informazioni sui mercati rilevanti

Per ciascun mercato rilevante interessato dall'intesa, fornire: (a) una stima del valore e del volume assoluto del mercato italiano e (b) di quello geografico rilevante per l'intesa; (c) una stima del volume delle vendite complessive dei prodotti oggetto dell'accordo sull'intero mercato nazionale e sul mercato rilevante e, ove disponibili, (d) una stima del valore ed eventualmente del volume delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti interessati dall'intesa (distinte per provenienza geografica), nonché la percentuale di tali importazioni ed esportazioni riferibili alle affiliate estere delle imprese parti dell'intesa.

Per ciascun mercato rilevante, descrivere: (a) la natura e le dinamiche della domanda, indicando, in particolare, la sua elasticità rispetto al prezzo; (b) la tipologia ed il numero approssimativo degli acquirenti; (c) l'organizzazione della produzione e della vendita dei prodotti, indicando i principali canali di distribuzione e di assistenza.

Quando l'intesa interessa più mercati rilevanti dei prodotti e/o servizi: (a) fornire un'analisi dei collegamenti di carattere tecnologico, produttivo e distributivo che ricorrono fra tali mercati; (b) indicare se l'entrata di una nuova impresa su uno dei mercati richieda l'ingresso simultaneo nell'altro mercato.

* * *

Capitolo 4

INFORMAZIONI SULL'OGGETTO E/O EFFETTO DELL'INTESA E SULLA POSIZIONE DELLE PARTI SUI MERCATI

Sezione 1 - Aspetti dell'intesa che appaiono restrittivi della concorrenza

Descrizione degli aspetti dell'intesa che possono restringere la libertà delle imprese ad essa partecipanti di adottare decisioni commerciali autonome, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni contrattuali;
- quantitativi di beni da produrre o da distribuire e/o di servizi da offrire;
- sbocchi o accessi al mercato;
- investimenti, sviluppo tecnico o progresso tecnologico;
- scelta dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;
- applicazione di condizioni diverse per prestazioni di beni e servizi equivalenti;
- offerta di due o più beni o servizi separatamente o congiuntamente.

Specificare se, e per quale periodo, l'intesa comunicata ha ricevuto attuazione da parte delle imprese ad essa partecipanti, e se ha conseguito gli obiettivi prefissati.

Sezione 2 - Posizione concorrenziale di ciascuna delle imprese partecipanti all'intesa in ciascun mercato rilevante per l'intesa.

Fornire (a) la stima della quota di mercato (in valore ed in volume) detenuta dalle imprese partecipanti all'intesa, e dalle imprese loro controllanti e controllate nel mercato rilevante, con riferimento agli ultimi tre anni; (b) la stima della quota di mercato dei principali concorrenti (sia nazionali che esteri) presenti sugli stessi mercati, indicando le cinque più importanti imprese concorrenti (fornendo, ove disponibili, indicazioni utili per un eventuale contatto); (c) l'elenco dei cinque maggiori clienti di ciascuna impresa che partecipa all'intesa (fornendo, ove disponibili, indicazioni utili per un eventuale contatto).

Fornire una stima del tasso di utilizzo della capacità produttiva delle imprese partecipanti all'intesa e, se disponibile, delle altre imprese concorrenti.

Se l'intesa interessa più mercati rilevanti dei prodotti o servizi, indicare inoltre: (a) una stima delle quote di mercato che sono detenute complessivamente dalle imprese partecipanti all'intesa, e delle imprese loro controllanti e controllate, sugli altri mercati con riferimento agli ultimi tre anni; (b) la sussistenza di intese di analogo contenuto fra ciascuna delle imprese partecipanti all'intesa ed altre imprese; (c) la presenza di altre imprese che operano sui mercati rilevanti dell'intesa e/o di altre intese fra imprese che interessano questi stessi mercati specificando, ove disponibili, le quote di mercato detenute dalle imprese sui singoli mercati.

Indicare se le imprese partecipanti all'intesa, e le imprese loro controllanti e controllate, sono presenti in mercati contigui o nei mercati a monte e/o a valle di ciascun mercato rilevante dell'intesa comunicata.

Per ciascuna impresa indicata nel capitolo 1 trasmettere: (a) un elenco di tutte le altre imprese operanti nei mercati rilevanti dell'intesa in cui esse detengano individualmente od insieme ad altri soggetti, una partecipazione pari o superiore al 10% (al 5% se si tratta di società ammesse alla quotazione in borsa) del capitale sociale o delle azioni aventi diritto di voto, specificando altresì la percentuale detenuta; (b) un elenco dei componenti dei loro organi di gestione che

siano contemporaneamente componenti degli organi di gestione di imprese concorrenti nei mercati rilevanti dell'intesa, specificando di quali imprese si tratta, della durata di tali incarichi e delle funzioni svolte da ciascuno.

Fornire, ove disponibili, informazioni circa la diffusione di accordi di cooperazione analoghi a quello oggetto di comunicazione, sia nel mercato rilevante che nei mercati contigui, geograficamente o per la natura del prodotto, indicando altresì se una delle imprese parti dell'intesa vi partecipi.

Sezione 3 - Descrizione della concorrenza potenziale

Fornire una stima della possibilità di entrata di nuove imprese concorrenti sui mercati rilevanti dell'intesa, in particolare quando si verifichi un incremento significativo dei prezzi, superiore al 10%, indicando: (a) se esistono significative barriere all'entrata di ordine economico, con particolare riferimento al rapporto fra la dimensione minima ottimale e l'ampiezza del mercato di riferimento, alla disponibilità esclusiva di materie prime, all'importanza delle attività di ricerca e sviluppo e di quelle promozionali, al possesso di diritti di proprietà industriale e commerciale e, infine, all'integrazione verticale delle imprese presenti sul mercato o all'esistenza di rapporti contrattuali di lungo periodo fra imprese che operano in fasi diverse del processo economico; (b) se esistono barriere significative all'entrata di ordine istituzionale, con specifico riferimento ad autorizzazioni di carattere amministrativo o a controlli di altro genere; (c) se negli ultimi tre anni si è verificata l'entrata di nuove imprese concorrenti, precisando di quali imprese si tratta e, ove disponibile, la quota di mercato da queste acquisita; (d) se è probabile che imprese attive nel medesimo mercato del prodotto ma operanti in mercati geografici distinti possano entrare nel mercato rilevante.

* * *

Capitolo 5

MOTIVI PER CUI L'INTESA NON È RITENUTA RESTRITTIVA

Indicare i motivi per i quali, secondo le imprese comunicanti, l'intesa non ha per oggetto o per effetto di restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato, o in una sua parte rilevante.

* * *

Capitolo 6

MOTIVI PER CUI SI CHIEDE LA DEROGA AL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA

Indicare perché ed in che misura l'intesa, quando anche ritenuta restrittiva della concorrenza, possa tuttavia beneficiare di una deroga al divieto, indicando in particolare in che modo l'intesa: (a) contribuisce a migliorare le condizioni di offerta sul mercato; (b) comporti un sostanziale beneficio per i consumatori.

Indicare se gli effetti di cui sopra assicurino alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e siano ottenuti tramite: a) l'aumento della produzione, b) il miglioramento qualitativo della produzione, c) il miglioramento qualitativo della distribuzione, e d) il progresso tecnico o tecnologico.

Precisare le ragioni per le quali le restrizioni concorrenziali sono strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al primo paragrafo e per le quali gli stessi effetti non potrebbero essere conseguiti senza la realizzazione dell'intesa.

Spiegare come, a seguito dell'autorizzazione, risulti comunque preservato un determinato livello di concorrenzialità in ciascuna parte sostanziale del mercato.

* * *

Capitolo 7

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti direttamente attinenti all'intesa;
- b) copia degli ultimi tre bilanci (conto economico e stato patrimoniale) e, ove disponibili, delle relazioni annuali, di tutte le imprese che partecipano all'intesa, nonché del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza delle imprese partecipanti all'intesa;
- c) copia di eventuali relazioni od analisi redatti ai fini dell'intesa, nonché di documenti, studi ed indagini riguardanti le condizioni di concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e le condizioni dei mercati interessati che siano attuali e rilevanti per la valutazione della fattispecie;
- d) copia della documentazione utilizzata con riferimento alle informazioni relative ai capitoli 3, Sez. 2, e 4, Sez. 2.

I documenti allegati possono essere presentati in originale o in copia. In quest'ultima ipotesi, le parti dichiarano che le copie sono complete e conformi agli originali.

* * *